



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – QUARTU SANT'ALENI

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Tutela dell'Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI PARCO
MACCHINE COMUNALE PER IL PERIODO INTERCORRENTE
DAL _____ AL 31.12.2020.

CIG: 7566676A8F

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza municipale sita in Via _____ n° _____

avanti a me

_____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso il Comune di _____ in _____ n° _____, Segretario del Comune di Quartu Sant’Elena, come da decreto sindacale n. _____ del ___/___/_____, autorizzato a rogare i contratti nell’interesse del Comune di Quartu Sant’Elena, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti i Signori:

_____ nato a _____ (_____) il _____, domiciliato per la sua carica presso il Comune di _____, in _____ n° _____, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni, che interviene nel presente atto in esecuzione del decreto Sindacale n. _____ del _____, in rappresentanza e per conto del Comune di Quartu Sant’Elena, C.F. _____, che nel prosieguo verrà chiamato “stazione appaltante”;

_____, nato a _____ (_____) il _____ e residente a _____ (_____) in _____ n° _____ che interviene in questo atto in qualità di _____ della Ditta _____, C.F. e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Appaltatore”.

I predetti soggetti della cui identità io Segretario Rogante sono certo, rinunciano, me consenziente, all’assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (che nel prosieguo verrà chiamato, per brevità,

anche Codice), tra: soggetti singoli, consorziati o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 45 – 47 – 48 e 37 D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di "Riparazione e manutenzione veicoli del Parco macchine Comunale" per il periodo intercorrente dal ___/___/___ al 31/12/2020 e, nel contempo, sono stati approvati i documenti di gara: Capitolato d'oneri; schema di contratto e Disciplinare di gara con i relativi allegati;

- con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ è stato aggiudicato il Servizio di "Riparazione e manutenzione veicoli del Parco macchine Comunale", in favore della Ditta _____, per un importo complessivo di Euro _____, oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto in Sede di gara del _____ %; (in lettere) _____
- con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ è stato approvato lo schema di contratto per la disciplina dei rapporti tra il Committente e l'Appaltatore;
- con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ è stato attestato l'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 32 c.7 del, D. Lgs. n° 50 del 2016, con conseguente efficacia della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva;
- con Verbale di consegna, il _____, si è proceduto alla consegna del servizio in oggetto, sotto riserva di legge;

VOLENDOSI ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'allegato "Offerta economica" e il "Capitolato tecnico-prestazionale"

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- d. delle disposizioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

Art. 2 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto le modalità di esecuzione del servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli comunali, di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità. Per la descrizione dettagliata di detto servizio, si rinvia alle previsioni del capitolato tecnico-prestazionale.

Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico-prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Comune di Quartu Sant'Elena il nominativo delle persone addette all'espletamento del servizio. Il personale impiegato dovrà essere professionalmente capace e in grado di assolvere il compito assegnato con perizia e diligenza.

Art. 4 - Durata del contratto

Il servizio in oggetto decorrerà dal ___/___/___ e avrà termine il 31 dicembre 2020, per una durata pari a giorni _____, ai sensi dell'art.32 co.8 D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, con decorrenza dalla Determinazioni di Aggiudicazione definitiva

Art. 5 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio in oggetto e per tutta la durata prevista dall'art. 4, viene stimato in Euro _____ (_____), al quale va aggiunta l'aliquota I.V.A. applicabile, per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a Euro _____ (_____).

Il servizio, per gli importi sopra dettagliati, sarà erogato in modalità "a consumo", sulla base degli interventi eseguiti e preventivamente autorizzati

Si precisa che l'importo contrattuale è stato determinato da quanto indicato nel Capitolato tecnico-prestazionale, e che le attività ivi indicate sono da intendersi quali quantità presunte per la stazione appaltante e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore, se cooperativa, si obbliga, in applicazione della Legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica", con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 30 - comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Referente del servizio per il Comune, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 30 - comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per

conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'Appaltatore stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

La stazione appaltante potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare:

A. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:

- a) per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto;
- b) un massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 2.500.000,00

Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro dell'appaltatore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio dell'appaltatore nell'esercizio delle attività svolte in esecuzione dell'appalto;
- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, ivi compresi i veicoli, che il gestore ha in consegna e/o custodia e/o sulle quali esegua i lavori oggetto dell'appalto;
- la responsabilità civile incrociata ed il subappalto;
- i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed alla stazione appaltante con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a Euro 250.000,00

B. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a Euro 2.500.000,00 con sotto limite per persona lesa non inferiore a Euro 1.500.000,00.

Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "Löss occurrence".

Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto in bozza alla stazione appaltante ed acquisire il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.

Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente contratto e dovranno essere presentata in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

L'Appaltatore non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di copertura assicurativa.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente

contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 2.500.000,00.

L'Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

Art. 10 - Subappalto

Il presente servizio è subappaltabile in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo del contratto, si sensi dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto potrà essere autorizzato solo se indicato in sede di offerta specificando le parti/prestazione che si intendono subappaltare

Il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché

lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati/ Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 12 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Appaltatore ha costituito idonea garanzia dell'importo di Euro _____ (in lettere _____), a partire dal _____ tramite polizza fideiussoria n. _____ rilasciata dalla _____ – Agenzia di _____ resa ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, in favore della stazione appaltante. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (___ giorni) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della stazione appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a

seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo la normativa vigente.

Art. 13 - Recesso

In base a quanto disposto all'articolo 109 del d.lgs. 50/2016, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante. In caso di recesso della stazione appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo per le opere non eseguite, calcolato come differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

Art. 14 - Risoluzione

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.

Art.15 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 della D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore, a pena di nullità, di cedere sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, dell'incameramento della garanzia fideiussoria versata, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del d.lgs. n.50/2016. Si applicano, pertanto, le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.

La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG: 7566676A8F** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Penali e rilievi

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'Ente al rappresentante dell'Impresa aggiudicataria tramite PEC; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Amministrazione comunale adotterà le determinazioni di propria competenza.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione sarà applicata dall'Amministrazione una penale pari al 2% del corrispettivo dovuto per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.
- Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi indicati nel presente capitolato le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell'arco delle 48 ore successive alla contestazione della prestazione senza oneri per l'Amministrazione; in caso contrario sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento), per ogni giorno di ritardo rispetto alla contestazione e per ogni mezzo.
- il mancato/ritardo ritiro del mezzo presso la/e sede/i del Comune di Quartu Sant'Elena nei tempi previsti: Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo;
- il mancato o ritardato ritiro nei tempi previsti di mezzi in avaria o incidentati mediante l'utilizzo di carro attrezzi: Euro 30,00 per ogni ora di ritardo.
- Omesso intervento su veicolo in uso all'Amministrazione: Euro 200,00;
- Disservizio causato da inadempimento: Euro 400,00;
- Violazione di ciascuna delle prescrizioni sulla fatturazione: Euro 100,00;
- Mancato superamento della revisione per la seconda volta: Euro 300,00.
- Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici.

Nell'ipotesi in cui il comune scopra l'utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici il Comune si riserva di sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta aggiudicataria senza oneri aggiuntivi.

Complessivamente le penali non potranno superare al 10% dell'importo di contratto. Oltre tale importo l'Amministrazione Comunale di Quartu Sant'Elena potrà risolvere il contratto a danno dell'aggiudicatore. La penale verrà applicata per ciascun inadempimento riscontrato e verrà contestata mediante comunicazione scritta a mezzo PEC:

Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta aggiudicataria abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, dovuto al ritardo o alla non conformità del prodotto fornito.

Le penalità e il maggior danno eventualmente dovuti dall'aggiudicatario saranno trattenuti dall'Amministrazione Comunale sulle fatture in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva.

In tal caso nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Art. 17 - Norma di salvaguardia

A parziale deroga degli articoli precedenti e limitatamente ai casi espressamente contemplati nel presente articolo, i provvedimenti sanzionatori da parte della Stazione appaltante non avranno luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di forza maggiore.

Art. 18 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all'articolo 110 del d.lgs. 50/2016. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, si rimanda all'articolo 48 commi 17 e 18 del d.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

Art. 19 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

La stazione appaltante si riserva di richiedere modifiche in aumento o in diminuzione dell'importo di aggiudicazione, in base all'effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale, entro il limite di 1/5, ai sensi dell'art. 11 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art.106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, mantenendo invariate le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni, pretendere indennità o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Referente del servizio per il Comune. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016

Art. 20 - Referente del servizio per il comune

La stazione appaltante nominerà il Referente del servizio per il Comune preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Referente del servizio per il Comune, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, e ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, per tutti i servizi nello stesso indicati, l'Appaltatore potrà emettere fattura, con cadenza mensile posticipata sulla base degli interventi autorizzati dalla stazione appaltante nell'arco del mese precedente ed effettivamente erogate dall'Appaltatore stesso e del prezzo offerto in sede di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 del D.m. n. 55 del 3.04.2013 dal 31.03.2015 il Comune accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità del servizio, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare.

Eventuali contestazioni interromperanno tale termine. Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l'importo di eventuali spese per esecuzioni d'Ufficio e/o pene pecuniarie applicate per inadempienza dell'Appaltatore.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), al periodo di competenza, alla modalità di esecuzione (a consumo/continuativa), gli estremi dell'autoveicolo, Numerazione del Buono d'Ordine oltre all'indicazione dei relativi prezzi unitari.

Le fatture dovranno essere intestate alla stazione appaltante.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla stazione appaltante, previo accertamento della prestazione effettuata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n.

_____, intestato all'Impresa _____
presso _____, in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 23 - Codice di comportamento

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che il Committente ha trasmesso all'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 - Esecuzioni in danno

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti e nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi, il Comune di Quartu Sant'Elena si riserva la possibilità di fare eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta aggiudicataria alla quale saranno addebitati anche i danni eventualmente derivati alla stazione appaltante. Per la rifusione dei danni e delle eventuali penalità il Comune di Quartu Sant'Elena potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato

Art. 25 - Domicilio dell'appaltatore e variazioni della ragione sociale

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune. L'Appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

Art. 26 – Controversie

Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà esclusivamente quello di Cagliari

FORMALITA' DI CHIUSURA